

### AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI

LORO SEDI - e.mail

Il Segretario

Cari Presidenti,

spero di fare cosa gradita con questa comunicazione "filo diretto" dalla Commissione Nazionale ECM per mettervi a parte delle ulteriori decisioni scaturite dalla riunione dello scorso 20 febbraio, in risposta a criticità segnalate da alcuni Ordini.

# 1. <u>RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ECM PER EVENTI SVOLTI ALL'ESTERO E NON ACCREDITATI DA PROVIDER ITALIANI</u>

Con riferimento al riconoscimento dei crediti ECM per le attività formative svolte all'estero e non accreditate da provider italiani, si rappresenta quanto segue:

- Nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario sia indicato il numero dei crediti, si applica il criterio della riduzione del 50% fino ad un massimo di n. 25 crediti ECM per evento (determina della CNFC del 17 luglio 2013);
- Nel caso in cui non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione, si applica il criterio di 1 credito ECM per ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino ad un massimo di n. 25 crediti ECM per evento (determina della CNFC del 4 dicembre 2012);
- 3. Nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di formazione), si applica il criterio più restrittivo (es. Attestato riportante n. 20 crediti per 12 ore di formazione si possono riconoscere n. 6 crediti ECM);
- 4. Nel caso in cui sono riportate le giornate di formazione si assune che 1 giorno=6 ore=6 crediti con la riduzione del 50%, vengono riconosciuti 3 crediti ECM);

I crediti acquisibili tramite formazione individuale all'estero non possono superare il 50% dell'obbligo formativo triennale.

## 2. MEDICI COMPETENTI

Come è noto i "medici competenti" per lo svolgimento delle loro funzioni sono tenuti a conseguire i crediti ECM nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro", riservando il restante 30% ad altre discipline.

A tal fine, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del Dlgs n. 81/2008, "per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo

all'entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina 'medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro' " Ciò implica che il medico competente per il restante 30% potrà partecipare ad eventi formativi aventi ad oggetto materie differenti dalla medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro. In alcuni casi i medici competenti incontrano delle difficoltà alla partecipazione ad eventi ECM in ragione della diversa specializzazione in loro possesso. Ciò genera una evidente incongruenza sistematica laddove tali professionisti sanitari, da un lato, sono già in rapporto di servizio con enti istituzionalmente preposti allo svolgimento delle attività di cui sopra, dall'altro, ove si avallasse l'impedimento della partecipazione agli eventi ECM ora citati, gli stessi professionisti non potrebbero più svolgere l'attività per cui sono stati assunti.

Pertanto, premesso che si ritiene opportuno consentire ai professionisti sanitari in questione la partecipazione ai corsi di aggiornamento ECM, il Comitato di Presidenza ha ritenuto essere sufficiente che il professionista sanitario "medico competente" produca al "provider" un'autocertificazione in cui attesta il ruolo ricoperto all'interno dell'azienda (Dlgs n. 81/2008) per essere legittimato alla partecipazione sia di corsi specifici e inerenti all'incarico ricoperto che di corsi rivolti ad alti obiettivi e tematiche formati,

La stessa regola va applicata anche ai medici dipendenti INAIL che partecipano ad eventi di medicina legale non essendo possessori del titolo di specialista.

#### Con l'occasione comunichiamo che :

- Ciascuno dei 79 Ordini che hanno richiesto l'account al Cogeaps può, con la password in suo possesso, collegarsi al Cogeaps e vedere la situazione crediti di tutti i propri iscritti;
- Per gli altri 27 Ordini, d'accordo con il dr. Bovenga, Presidente Cogeaps, sarà generato d'ufficio account e password intestata al Presidente e comunicata con apposita lettera. Questi Ordini potranno successivamente modificare a piacimento la password e richiedere al Cogeaps ulteriori account intestati a funzionari dedicati alla gestione dell'ECM.
- Il riconoscimento dei crediti per tutoraggio, crediti conseguiti all'estero ed autoformazione, sono nella competenza del Presidente dell'Ordine o suo delegato.
- Stiamo lavorando alla possibilità di registrazione centralizzata di esoneri, esenzione e crediti mancanti.
- E' attiva la possibilità per tutti i professionisti di creare il proprio "dossier formativo" registrandosi al Portale Cogeaps.
- E' attivo un *call-center* al n. <u>06. 42749600</u> per accompagnare i professionisti alla costruzione del dossier formativo e rispondere ad eventuali domande sull'ECM.

## 3. CREDITI PER ATTIVITÀ DI DOCENTE/TUTOR/RELATORE

Il numero dei crediti acquisibili dal singolo docente/tutor/relatore per la partecipazione ad un evento formativo non è stato finora definito. Allo stato, sarebbe teoricamente possibile che il docente/tutor/relatore possa acquisire n. 100 crediti ECM per 50 ore di docenza in quanto, in base al documento "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM", al docente possono essere riconosciuti 2 crediti/ora superando, in tal modo, il numero dei crediti totali assegnabili all'evento.

La Commissione Nazionale ECM nel corso della riunione del 20 febbraio u.s. ha deliberato l'introduzione di una soglia massima di n. 50 crediti per il singolo evento, come avviene per i discenti, secondo il criterio dei 2 crediti/ora di formazione.

#### MODELLO ATTESTAZIONE CREDITI E SODDISFACIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO

Come richiesto da alcuni Ordini in allegato alla presente nota sono riportati in formato word i modelli per il rilascio da parte degli stessi Ordini dell'attestato relativo ai crediti formativi acquisiti nel corso del triennio e il format per la certificazione del soddisfacimento dell'obbligo formativo.

Sempre a disposizione per tutti gli eventuali ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Coordinatore attività ECM della FNOMCeO